



COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Regolamento per il funzionamento
degli impianti sportivi comunali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - OGGETTO

ART. 02 - FINALITÀ

ART. 03 – AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 5 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 06 – FORME DI GESTIONE

ART. 07 – GESTIONE DELLE PALESTRE

ART. 08 – GESTIONE MEDIANTE CONVENZIONE E CONCESSIONE

ART. 9 – GESTIONE MEDIANTE GARA

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE MEDIANTE CONVENZIONE, CONCESSIONE E GARA

ART. 11 - CONTENUTI DELLA CONVENZIONE, CONCESSIONE E GARA

ART. 12 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

ART. 13 – MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 14 – PERIODI ED ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 15 – RINUNCE E VARIAZIONI

ART. 16 – SOSPENSIONE

ART. 17 - REVOCA

ART. 18 – UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

ART. 19 – AGIBILITA' IMPIANTI

TITOLO IV – TARIFFE

ART. 20 – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 22 – UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 - NORME ABROGATE

ART. 24 - RINVIO

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali) disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'interesse generale della collettività.
2. Per questo il Comune mette gli impianti sportivi a disposizione delle scuole, delle associazioni e società sportive prioritariamente aventi sede nel territorio.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - a) l'attività didattica - sportiva per le scuole;
 - b) l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
 - c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Ufficiali;
 - d) l'attività motoria in favore dei diversamente abili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
4. Nella gestione degli impianti sportivi, al fine di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali, l'Amministrazione comunale intende coinvolgere prioritariamente le associazioni sportive presenti sul territorio in modo da:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE (tipologia degli impianti sportivi)

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di uso dei seguenti impianti sportivi:

TIPO DI IMPIANTO
Centro Sportivo comunale sito in via Dell'Atleta così composto:
n. 1 Campo da calcio in erba
n. 1 Campo da calcio in erba sintetica
n. 2 campi da tennis al coperto
n. 1 campo da tennis scoperto
n. 1 palestra pluriuso
n. 1 Bocciodromo
n.1 campo da beach volley all'aperto
n. 1 campo da basket/pallavolo all'aperto
n. 1 zona esterna in erba
Palestra della scuola primaria "Segantini" sita in via Libertà, 43 così composta:

n.1 Palestra pluriuso
Palestra della scuola secondaria di I grado "I.C. Sassi" sita in Via XXV Aprile a Renate così composta:
n. 1 palestra pluriuso

2. Si intendono compresi nei suddetti impianti e come tali assoggettati al presente regolamento tutti gli spazi accessori (spogliatoi, servizi igienici) ed ogni altro spazio di pertinenza degli stessi.

3. L'elenco di cui sopra si intende aggiornato alla data di adozione del presente regolamento. Sarà compito della Giunta aggiornare lo stesso qualora vengano realizzati nuovi impianti. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione o acquisizione.

4. La palestra scolastica, destinata in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nell'orario extrascolastico è utilizzabile anche per l'attività sportiva della collettività, previo accordo con la competente Amministrazione scolastica.

5. Gli impianti sopra individuati sono destinati ordinariamente agli usi indicati nella tabella seguente:

TIPO DI IMPIANTO	UTILIZZO
Centro Sportivo comunale via Dell'Atleta	
n. 1 Campo da calcio in erba	Allenamenti e partite di campionato delle società calcistiche autorizzate all'uso dei campi di gioco.
n. 1 Campo da calcio in erba sintetica	Allenamenti e partite di campionato delle società calcistiche autorizzate all'uso dei campi di gioco. Calcio amatoriale a 5, a 7 e a 11. Atletica leggera
n. 2 campi da tennis al coperto	Allenamenti, corsi, partite e tornei di tennis. Calcio amatoriale a 5. Attività ginniche a corpo libero.
n. 1 campo da tennis scoperto	Allenamenti, corsi, partite e tornei di tennis. Calcio amatoriale a 5. Attività ginniche a corpo libero.
n. 1 palestra pluriuso	Attività ginniche. Allenamenti e partite di campionato delle società di pallavolo autorizzate all'uso dei campi di gioco. Attività di pattinaggio a rotelle nelle diverse discipline. Iniziative ricreative, ludiche e amatoriali. Calcio a 5 e a 7.
n. 1 Bocciodromo	Bocce
n. 1 campo da beach volley all'aperto	Attività amatoriale di pallavolo
n. 1 campo da basket/pallavolo all'aperto	Attività amatoriale di basket/pallavolo
n. 1 zona esterna in erba	Attività ricreative, sportive e del tempo libero.
Palestra della scuola primaria "Segantini" di via Libertà, 43	
n.1 Palestra pluriuso	Prioritariamente utilizzata per le attività didattico-sportive della scuola. Attività ginniche e ricreative.
Palestra della scuola secondaria di I grado "I.C. Sassi" sita in Via XXV Aprile a Renate	
n.1 Palestra pluriuso	Prioritariamente utilizzata per le attività didattico-sportive della scuola. Attività ginniche e ricreative.

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER UTILIZZO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4– CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Per l'utilizzo degli impianti del Centro sportivo comunale si dovrà tenere conto delle seguenti finalità:
 - a) incentivare iniziative atte a promuovere lo "sport per tutti";
 - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
 - c) favorire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che l'Amministrazione Comunale potrà indicare (scuole, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.);
 - d) praticare le quote agevolate per quegli utenti che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
 - e) consentire l'uso delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole del territorio comunale, secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;
 - f) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette in base alle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale.
2. A detti principi si dovrà uniformare la convenzione/concessione che sarà stipulata tra l'Amministrazione ed il soggetto richiedente che regola l'utilizzo della struttura per quanto non previsto negli articoli seguenti.

ART. 5 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e sociale per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti, nonché per eventi di intrattenimento ricreativi e culturali, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti ed ai privati che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto richiedente può utilizzare gli impianti del centro sportivo comunale, delle palestre e delle scuole per gli usi previsti e per le proprie attività in modo continuativo o occasionale, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6.
3. Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole e quindi possono essere dati in uso ad associazioni, società o privati solo in orario extrascolastico.
4. L'uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nell'autorizzazione stessa.
5. Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6– FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
 - b) mediante convenzione/concessione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione alle quali gli stessi possono presentarsi anche in forma associata tra loro. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, tali soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi, tramite procedura ad evidenza pubblica. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del

rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

ART. 7 – GESTIONE DELLE PALESTRE

Le palestre della Scuola Primaria e secondaria di I grado, indicate all'art. 4, vengono gestite direttamente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) e b) del presente regolamento.

ART. 8 –GESTIONE MEDIANTE CONVENZIONE E CONCESSIONE

1. I soggetti previsti all'articolo 6 comma 1 lettera b) che intendono usufruire degli impianti di pertinenza delle scuole e del centro sportivo comunale, sono tenuti a presentare domanda, a seguito di manifestazioni d'interesse, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

- a) attività di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale;
- b) società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani, diversamente abili e fasce deboli;
- c) società con maggior numero di iscritti nei settori giovanili con tesseramento annuale;
- d) attività di promozione allo sport o al benessere della persona svolta senza fine di lucro;
- e) Associazioni/operatori con sede nel Comune di Veduggio con Colzano;
- f) l'attività sportiva proposta non ancora offerta da nessun operatore;
- g) richieste che prevedono un maggior numero di ore prenotate nella settimana;
- h) organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse sovracomunale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- i) società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico per disciplina.

3. L'utilizzo di palestre annesse agli edifici scolastici, in orario extrascolastico può avere luogo subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole.

Per questo motivo il Dirigente scolastico, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della Comunità, invia all'Amministrazione Comunale il parere favorevole al programma sportivo proposto.

4. Il Responsabile del Servizio alla Persona, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole dell'Istituto scolastico, nel caso di palestra scolastica, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

5. Le richieste di utilizzo a carattere occasionale o di durata inferiore all'intero anno sportivo devono pervenire almeno 15 giorni prima per le strutture del centro sportivo ed almeno 30 giorni prima per le palestre delle scuole.

6. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

ART. 9– GESTIONE MEDIANTE GARA

1. I soggetti previsti all'articolo 6 comma 1 lettera c) partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di trovarsi nelle condizioni di poter instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

2. La Giunta Comunale, fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma, individua ulteriori requisiti che i partecipanti devono possedere:

- a) capacità tecnica: esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi e nell'attività di promozione della pratica sportiva /motoria/ ricreativa, con particolare riferimento alla tipologia degli impianti da affidare;
- b) affidabilità organizzativa: assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa del soggetto;
- c) solidità economica: elementi illustrativi del bilancio, analizzabili anche mediante referenze bancarie.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE MEDIANTE CONVENZIONE, CONCESSIONE E GARA

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i soggetti partecipanti alle procedure indicate all'art. 6 comma 1, lettere a), b) e c).

ART. 11 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE, CONCESSIONE E GARA

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, definisce inoltre lo schema di convenzione, concessione e gara recante le condizioni per la gestione degli impianti sportivi.
2. Lo schema di convenzione, concessione e gara contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) durata dell'affidamento per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile.
Nel caso in cui il soggetto effettui interventi di cui al successivo comma 3, la durata della convenzione, concessione e gara può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento;
 - b) indicazione della disciplina sportiva principale e di quelle secondarie praticabili nella struttura;
 - c) oneri a carico del gestore;
 - d) oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - e) individuazione delle competenze per l'assegnazione in uso degli impianti;
 - f) applicazione delle tariffe disposte dalla Giunta Comunale;
 - g) modalità di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - h) modalità di recesso dal contratto, sia da parte dell'Amministrazione Comunale sia da parte del gestore;
 - i) applicazione di penali in caso di inadempienza del gestore;
 - j) obbligo da parte del gestore di stipulare adeguate polizze di assicurazione a garanzia degli eventuali danni che possano essere arrecati all'impianto, alle persone e cose;
 - k) obbligo per il gestore di presentazione annuale di rendiconto economico dell'attività svolta nelle strutture sportive;
 - l) riserva di accesso, gratuito o agevolato, per attività organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. La convenzione, concessione e gara potrà inoltre prevedere:
 - a) la realizzazione da parte del gestore di eventuali lavori di miglioria che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio;
 - b) la realizzazione da parte del gestore di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto;
 - c) la facoltà di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno degli impianti concessi.

ART. 12 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto sportivo verrà redatto, a cura del Responsabile dell'ufficio comunale ed in contraddittorio con il soggetto gestore nel caso di affidamento previsto all'articolo 6 comma 1 lettera c), un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili.

ART. 13 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.

2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. Nel caso di utilizzo per attività diverse potranno accedere agli impianti le persone autorizzate da chi ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione, che ne ha la responsabilità.
4. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
5. Le zone esterne in erba sono accessibili liberamente dal pubblico per attività ricreative e di tempo libero. I campi da beach volley e basket/pallavolo sono accessibili liberamente ed in via preferenziale per minori e adolescenti, nel caso non ci siano prenotazioni.
6. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di tutti i danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
7. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine è richiesta la stipula di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Se l'impianto ove si è verificato il danno è usato da più assegnatari nello stesso giorno, qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti gli assegnatari. Gli assegnatari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell'impianto sportivo al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente al Comune ogni inconveniente riscontrato nell'impianto tale da poter causare pericolo alle persone o impedire il regolare svolgimento delle attività.
8. L'assegnatario dovrà provvedere alla pulizia ed alla custodia dell'impianto concesso per quanto riguarda il materiale di consumo proprio, fatti salvi diversi accordi con l'Amministrazione Comunale.
9. Un responsabile deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
10. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
11. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
 - b) usare calzature sporche e/o non adeguate alla tipologia dell'impianto utilizzato;
 - c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - d) installare attrezzi, arredi e strutture che possano ridurre la disponibilità dell'impianto, comunque ogni alterazione dello stato iniziale dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - e) introdurre negli impianti ed utilizzare attrezzature non omologate, tenendo conto che, in caso di inosservanza, la responsabilità per eventuali danni a persone o cose è a totale carico del soggetto contravventore;
 - f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta.
12. Ai fini della sicurezza e agibilità degli impianti sportivi devono, in particolare, essere rispettate le seguenti norme:
 - a) tutte le porte di emergenza devono potersi agevolmente aprire durante l'uso dell'impianto;
 - b) le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale e comunque lungo di esse non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili;
 - c) all'interno degli impianti in questione è fatto divieto di detenere liquidi infiammabili e di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza a vista;
 - d) è fatto divieto di fumare;
 - e) va evitato il sovraccarico delle linee elettriche, controllando con accuratezza l'accensione delle luci.

13. Specifiche norme tecniche e di comportamento per l'uso corretto e decoroso degli impianti sportivi saranno approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 14– PERIODI ED ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'assegnazione in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 luglio, salvo i casi di utilizzo per campionati che si protraggono oltre tale termine, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

2. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì alla domenica.

3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle convenzioni/concessione stipulate con i singoli soggetti.

ART. 15 – RINUNCE E VARIAZIONI

1. In caso di convenzione/concessione per uso continuativo gli assegnatari hanno facoltà di rinunciare all'assegnazione dell'impianto o di chiederne la parziale modifica inoltrando al Comune richiesta scritta e motivata con un preavviso di almeno trenta giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

2. In caso di rinuncia totale è fatto comunque obbligo all'assegnatario di corrispondere la tariffa relativa al periodo durante il quale viene cessata l'attività.

3. In caso di rinuncia definitiva gli spazi disponibili saranno assegnati ai richiedenti con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande, tenendo conto delle priorità di cui al precedente articolo 8 comma 2.

4. In caso di rinuncia occasionale l'assegnatario potrà chiedere il trasferimento della prenotazione ad altra data, dando comunicazione scritta al Comune almeno sette giorni prima.

Se la comunicazione non viene data nel termine prescritto, l'assegnatario è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo stabilito per l'utilizzo non effettuato.

ART. 16 - SOSPENSIONE

1. L'uso degli impianti può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui ciascuno di essi fa capo, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni di rilievo etc.) o per ragioni tecniche e/o manutentive degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono almeno 20 giorni prima dell'utilizzo a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Sindaco o suo delegato.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dall'utilizzatore né dal Comune.

ART. 17 - REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art.13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile del Servizio alla Persona, ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'assegnatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 18 – UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (concerti, riunioni, congressi etc.) che non pregiudichino la funzionalità degli impianti, compatibilmente con la destinazione d'uso degli stessi.

2. L'autorizzazione e le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di apposita cauzione da parte dei richiedenti.

ART. 19 – AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo e/o da altra competente Autorità.

2. I soggetti che hanno richiesto e ottenuto il nulla osta dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle Autorità competenti.

TITOLO IV – TARIFFE

ART. 20 – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale con delibera, sulla base dei seguenti elementi e criteri:

- a. partecipazione ai costi di gestione sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il funzionamento della struttura (manutenzione ordinaria, consumi di acqua – luce- riscaldamento, spese di pulizia);
- b. differenziazione in base al tipo di impianto ed alle tipologie di utilizzo;
- c. facoltà di prevedere riduzioni tariffarie per attività o iniziative rivolte a determinate fasce di utenti.

2. Eventuali ulteriori riduzioni possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale qualora ritenga sussistano i motivi per la concessione di patrocinio per attività ed iniziative di rilevanza sociale, previa richiesta presentata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale vigente relativo alla concessione di patrocini e contributi alle associazioni.

3. Le tariffe possono essere calcolate:

- su fascia oraria (ad esempio per gli allenamenti);
- a prestazione (ad esempio per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad esempio per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

4. Il mancato pagamento delle tariffe suddette entro i termini stabiliti può comportare la sospensione o la revoca della concessione in corso, salvo ogni azione per il recupero del credito. Inoltre al concessionario moroso è preclusa la possibilità di ottenere una nuova assegnazione per l'uso dell'impianto sino a sanatoria del debito.

ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo da parte dei soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) o da parte del singolo cittadino, il pagamento della tariffa deve essere effettuato alla conferma della possibilità di utilizzo dell'impianto, attraverso le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta di versamento prima dell'accesso all'impianto.

2. Per le assegnazioni d'uso continuativo per l'intero anno sportivo o parte di esso, richieste da parte dei soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b), il pagamento delle tariffe è effettuato con cadenza periodica, come indicato nell'atto di assegnazione.

L'importo da corrispondere, calcolato sulla base delle ore prenotate nel mese, dovrà essere pagato anticipatamente secondo le modalità e le scadenze previste da una specifica delibera di Giunta Comunale.

E' prevista la compensazione di somme versate in eccesso o in difetto sulle prenotazioni mensili, come previsto dagli articoli 15 "rinunce/variazioni" e 16 "sospensioni" del Regolamento, con tempi e modalità che verranno stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Nel caso di rinuncia definitiva è previsto il rimborso delle eventuali somme versate in eccesso.

3. Il cittadino che utilizza in modo continuativo un impianto del Centro sportivo comunale o della palestra della scuola, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, deve acquistare la tessera prepagata, liquidando la somma attraverso le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale ed esibendo prima dell'inizio dell'utilizzo l'attestazione del pagamento. La tessera prepagata non potrà essere rimborsata nel caso di mancato utilizzo.

4. Considerato che l'utilizzo degli impianti sportivi può essere sospeso per motivi definiti prioritari da parte dell'Amministrazione Comunale, come previsto ai precedenti articoli e ove possibile l'Amministrazione concede il recupero dell'utilizzo pagato o il rimborso.

5. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali verranno effettuati i conteggi delle somme o la percentuale sull'incasso dovuto per l'uso degli impianti stabiliti all'atto di concessione/convenzione.

6. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno ecc) la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

7. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c), la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore, negli altri casi al Comune.

8. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza.

ART. 22 – UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento possono essere concessi gratuitamente dalla Giunta comunale a soggetti che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni, secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento comunale di concessione del patrocinio e di contributo vigente.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 – NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.